



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 149/C.D.T. 7

DELL'08 NOVEMBRE 2011

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

ERRATA CORRIGE

Nel Comunicato Ufficiale 141 CDT 06 del 03/11/2011 è stata erroneamente indicata la società **ASD Atletico Catania** quale ricorrente per le squalifiche dell'allenatore Sig. Malaguarnera Nicola e del calciatore Blatti Antonino (procedimento 15/A).

La società ricorrente deve essere correttamente individuata nella società **ASD Club Calcio S.Gregorio** alla quale deve essere conseguentemente addebitata la tassa dell'appello respinto.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e Dott. Salvatore Palumbo, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 08 Novembre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento n.20/A

A.S.D. FREE TIME CLUB (ME) avverso squalifiche: per cinque gare calciatori Ferrarotto Tonino e Incognito Marco e per tre gare calciatore Cannizzo Giuseppe - Gara Allievi Regionali Gir. E: ASD Free Time Club-APD Futura Brolo del 22/10/2011 - C.U. n.128/SGS 32 del 27.10.2011.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Free Time Club, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto.

In particolare la società appellante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione attenuata ragion per cui chiede la riduzione delle sanzioni applicate ritenendole sproporzionate.

La Commissione, esaminato il referto di gara che è fonte privilegiata in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati, rileva che i calciatori Ferrarotto Tonino e Incognito Marco al termine della gara hanno aggredito con calci e pugni dei calciatori avversari; mentre il calciatore Cannizzo Giuseppe ha colpito volontariamente, durante la gara, un avversario mentre il pallone era lontano.

In ragione di quanto sopra le sanzioni appaiono congrue ai fatti addebitati.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a €62,00.

Procedimento n.24/A

C.S.D. LUDICA LIPARI (ME) avverso squalifiche: fino al 31/3/2012 calciatore Giunta Antonello e fino al 15/3/2012 calciatore Mazzeo Francesco - Gara 1° Cat. Gir. D: CSD Ludica Lipari – ASD Pro Mende Calcio del 23/10/2011 – C.U. n.129 del 27.10.2011.

Con tempestivi e separati appelli diretti a questa Commissione Disciplinare la società CSD Ludica Lipari, in persona del suo Presidente pro tempore e i calciatori oggetto delle sanzioni disciplinari, hanno impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di cui in oggetto.

Preliminarmente va disposta la riunione di entrambi gli appelli essendo evidente la connessione oggettiva degli stessi trattandosi di fatti inerenti la medesima gara.

In particolare la società appellante, pur ammettendo solo in parte i fatti accaduti, ne dà una versione ulteriormente attenuata, ragion per cui chiede l'annullamento o la riduzione delle sanzioni applicate, ritenendole sproporzionate.

La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1 CGS è fonte privilegiata in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati, rileva che al termine della gara il calciatore Giunta Antonello non solo teneva un comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara ma tentava altresì di colpirlo, non riuscendovi, per l'intervento di un proprio compagno che lo bloccava prontamente. Nel contempo il calciatore Mazzeo Francesco, oltre che tenere anch'esso un comportamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara, gli indirizzava uno spunto senza tuttavia raggiungerlo.

Per quanto sopra rilevato, questa Commissione ritiene che le ragioni di appello debbano trovare solo parziale accoglimento e le sanzioni debbano essere rideterminate come da dispositivo.

Non si dà luogo alla richiesta di autorizzazione ad adire la giustizia ordinaria in quanto resa ad organo non competente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, determina le sanzioni come segue:

Squalifica Giunta Antonello per sei gare;

Squalifica Mazzeo Francesco fino al 23/12/2011.

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n.25/A

A.S.D. MILENA CALCIO (CL) avverso la perdita della gara per 0-3 ed avverso le squalifiche: per quattro gare del calciatore Schifanella Salvatore e per tre gare del calciatore Maniscalco Enrico - Gara 1° Cat. Gir. H: ASD Milena–ASD Club Airone Sommatino del 16/10/2011 – C.U. n.118 del 20.10.2011

Con due tempestivi ricorsi diretti a questa Commissione Disciplinare la società ASD Milena Calcio, in persona del suo Vice Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale di cui in oggetto, procedimenti che vengono riuniti essendo evidente la connessione oggettiva degli stessi stante che trattasi di fatti inerenti la stessa gara.

Con detti ricorsi la Società reclamante deduce che i fatti, così come descritti nel rapporto arbitrale, non corrispondono ai reali accadimenti, ragion per cui in via principale chiede il ripristino del risultato conseguito in campo ed in via subordinata la ripetizione della gara, nonché l'annullamento o la riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori.

Ciò posto la Commissione Disciplinare, fermo restando che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto arbitrale fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non può non rilevare, in via preliminare ad ogni questione di merito, che entrambi i ricorsi risultano sottoscritti dal sig. Borgetto Gregorio che assume rivestire la carica di Vice Presidente della ASD Milena Calcio in virtù della delibera del consiglio direttivo della predetta associazione sportiva del 30 settembre 2011. Tale delibera lo nomina Vice Presidente in sostituzione del sig. Vizzini dimissionario, delibera questa che in copia viene allegata ai ricorsi.

Ebbene, da una verifica fatta, risulta che detta delibera, in violazione dell'art.37 comma 1 delle NOIF non è stata mai comunicata al competente Comitato Regionale, con la conseguenza che il sig. Borgetto non era soggetto abilitato a sottoscrivere i ricorsi non producendo la sua nomina alcun effetto nei confronti della Federazione.

Infatti l'art. 37 comma 1 delle NOIF prevede che il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori avviene all'atto dell'iscrizione del campionato indicandone i nominativi e precisandone le qualifiche e gli incarichi. La norma in questione prevede, inoltre, che eventuali variazioni debbano essere comunicate entro venti giorni dal verificarsi dell'evento e *agli effetti federali hanno efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.*

In ragione di quanto sopra gli appelli sono inammissibili in quanto sottoscritti da soggetto non legittimato all'atto della sottoscrizione degli stessi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili entrambi gli appelli e dispone addebitarsi l'importo di € 130,00 quale tassa reclamo non versata.

Procedimento n.26/A

A.S.D. CIRCOLO ARIA PREZIOSA (ME) avverso squalifica fino al 16.10.2013 calciatore Santoro Massimo - Gara 3° Cat. Gir. B Delegazione Provinciale di Messina: Team Scaletta–Circolo Aria Preziosa del 16/10/2011 – C.U. ME n.13 del 20.10.2011.

Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società ASD Circolo Aria Preziosa, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di cui in oggetto.

La società appellante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione attenuata, ragion per cui chiede la riduzione della sanzione applicata ritenendola sproporzionata ed evidenziando che l'arbitro non ha, comunque, subito alcuna ulteriore conseguenza che gli impedisse di proseguire regolarmente la direzione.

La Commissione, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art.35 comma 1 CGS è fonte privilegiata in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati, rileva che l'arbitro è stato oggetto di un comportamento violento e minaccioso da parte del giocatore Santoro Massimo.

Tuttavia, in ragione di quanto sopra espresso, ritiene che la sanzione possa essere rideterminata come in dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello proposto determina a carico del calciatore Santoro Massimo la squalifica fino al 30 maggio 2013.

Procedimento n.27/A

A.S.D. PALERMITANA CALCIO (PA) avverso squalifica per cinque gare calciatore Cardinale Antonino - Gara Camp. Eccellenza. Gir. A: ASD Palermitana Calcio–USD Akragas Città Dei Templi del 23/10/2011 – C.U. n.129 del 27.10.2011.

Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società ASD Palermitana Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui in oggetto.

In particolare la società appellante, pur ammettendo solo in parte i fatti accaduti, ne dà una versione attenuata ragion per cui chiede la riduzione della sanzione applicata ritenendola sproporzionata.

La Commissione, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art.35 comma 1 CGS è fonte privilegiata in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati, rileva che il calciatore Cardinale Antonino, al fine di evitare il provvedimento disciplinare nei confronti di un proprio compagno di squadra, bloccava per un istante il braccio dell'arbitro assumendo nei confronti di questi un comportamento ingiurioso, dopo la sua espulsione.

In ragione di quanto sopra la sanzione appare congrua ai fatti addebitati.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto e dispone addebitarsi l'importo di € 130,00 quale tassa reclamo.

Procedimento n.28/A

A.S.D. STELLA D'ORIENTE (PA) avverso squalifiche: fino al 20/11/2011 a carico dell'allenatore Quaranta Giuseppe e per tre gare a carico dei calciatori Pace Giuseppe e Rubino Marco - Gara 1 Cat. Gir. B: ASD Sparta Palermo–ASD Stella D'Oriente del 30/10/2011 – C.U. n.138 del 3.11.2011.

Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società ASD Stella D'Oriente, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto.

In particolare, la società appellante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione attenuata ragion per cui chiede l'annullamento delle sanzioni applicate o la loro riduzione.

La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva l'inammissibilità dell'appello nella parte riguardante la squalifica dell'allenatore, in quanto ai sensi dell'art.45 comma 3 lettera b) del CGS non sono impugnabili le squalifiche fino ad un mese relative ai tecnici.

Per quanto riguarda la posizione dei calciatori, esaminato il referto di gara, che è fonte privilegiata in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati, rileva che i calciatori Pace Giuseppe e Rubino Marco in occasione della concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria hanno minacciato il direttore di gara dicendogli che non sarebbe uscito vivo dal campo.

In ragione di quanto sopra le sanzioni appaiono congrue ai fatti addebitati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello relativamente alla squalifica dell'allenatore Quaranta Giuseppe.

Rigetta l'appello relativo ai calciatori Pace Giuseppe e Rubino Marco e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.

Il Presidente della C.D.T.
Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia l'08/11/2011

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana